

G A B L E

I N S U R A N C E

BWB Rechtsanwälte AG
Attorneys at Law Ltd

Am Schrägen Weg 2
LI-9490 Vaduz

T +423 239 78 78
office@bwb.li

Gable Insurance AG in fallimento

Rapporto intermedio della curatrice fallimentare al 31.12.2019

Indice

1	Introduzione	3
2	Attività	5
2.1	Averi bancari e titoli	5
2.2	Crediti da recuperare dall'attività assicurativa	5
2.2.1	Crediti verso intermediari assicurativi.....	5
2.2.2	Crediti verso compagnie di riassicurazione.....	6
3	Passività.....	7
3.1	Crediti dalla massa speciale.....	7
3.1.1	Insinuazioni di crediti da prestazioni assicurative.....	7
3.1.2	Insinuazioni di crediti dei fondi di garanzia nazionali.....	7
3.2	Crediti fallimentari.....	8
4	Stato della procedura fallimentare – gestione dell'attività assicurativa.....	9
4.1	Contraenti d'assicurazione	9
4.2	Intermediari di assicurazione e liquidatori di sinistri	9
4.3	Compagnie di riassicurazione	9
4.4	Fondi di garanzia	10
4.5	Autorità di vigilanza.....	10
4.6	Controversie giudiziarie pendenti	10
4.7	Difficoltà di natura legale	11
4.7.1	Procedura fallimentare "eterna".....	11
4.7.2	Sentenza della Corte EFTA.....	12
4.7.3	Classificazione delle richieste di rimborso di premi	13
4.7.4	Trattamento procedurale dei crediti assicurativi.....	15

1 Introduzione

Questo quarto rapporto intermedio della curatrice fallimentare si riferisce all'anno civile 2019 (periodo di riferimento). Il focus dell'attività della curatrice fallimentare è cambiato significativamente negli anni successivi all'apertura della procedura fallimentare riguardante il patrimonio della fallita. All'inizio della procedura, gli sforzi si erano concentrati sulla definizione del giusto percorso e sull'avvio delle azioni necessarie per poter rilanciare sia la regolazione dei sinistri, che era stata trascurata nei mesi antecedenti la procedura fallimentare, che la comunicazione con i contraenti d'assicurazione. Nel frattempo, le attività di elaborazione dei sinistri si sono consolidate e seguono il protocollo vincolante per tutti i liquidatori di sinistri. Molti dei casi di routine sono stati risolti, cosicché ora si presentano per lo più questioni giuridiche complesse legate a singoli sinistri. In parallelo alla diminuzione del numero di sinistri, aumenta la complessità di quelli ancora aperti. Ciò si riflette non solo nell'elaborazione dei casi di sinistro, ma anche nella valutazione dei crediti insinuati. Esistono molte categorie di prodotti assicurativi per i quali è necessario trovare la giusta soluzione, spesso ricorrendo a competenze giuridiche estere. Inoltre, riguardo ai singoli sinistri si presenta una grande varietà di problematiche, per le quali è necessaria una risposta individuale e specifica per ciascun singolo caso. Questo rende il processo di verifica dei crediti impegnativo e dispendioso in termini di tempo.

L'attenzione della curatrice fallimentare è sempre più focalizzata sugli aspetti strategici. L'obiettivo dichiarato della curatrice è riuscire a portare a termine la procedura fallimentare entro un termine ragionevole di tempo. Da un lato, è necessario uno sforzo continuo per liquidare totalmente il numero ancora elevato di sinistri in sospeso, in particolare per renderli valutabili al fine del processo di verifica. Particolare attenzione deve essere attribuita ai sinistri con un ingente valore pecuniario, la cui valutazione avrà un impatto significativo sull'indice di fallimento. Dall'altro lato, tutelare e recuperare il patrimonio della fallita, che non è stato ancora realizzato, costituisce una delle principali sfide per la curatrice fallimentare. Le prestazioni delle compagnie di riassicurazione sono le voci maggiormente interessate da questo processo, mentre non sono attesi ulteriori recuperi significativi da crediti in essere verso gli intermediari assicurativi. Questi cosiddetti "*fondi intrappolati*", il cui valore iniziale si aggirava nei libri contabili della fallita attorno agli 85 milioni di CHF, si stanno purtroppo rivelando in gran parte irrecuperabili. Ad eccezione della somma ammontante attualmente a circa 5 milioni di CHF, non sarà possibile recuperare detti importi e li si dovrà di conseguenza dichiarare persi. In secondo luogo, l'attenzione è focalizzata sulle eventuali rivendicazioni di responsabilità nei confronti degli ex organi della fallita. Non è stato ancora stabilito se esistono simili rivendicazioni.

Dall'altro lato, le disponibilità liquide e le immobilizzazioni della fallita evidenziano un buon andamento. Il loro stato attuale (al **31.12.2019**) è il seguente:

Classe di immobilizzazioni	31.12.2019	31.12.2018	Δ in valuta	Δ in %
Liquidità	CHF 6.745.659,99	CHF 10.875.009,89	CHF -4.129.350,89	-38,0%
Immobilizzazioni	CHF 81.404.010,99	CHF 77.957.627,82	CHF 3.446.383,17	4,4%
Totale	CHF 88.149.669,99	CHF 88.832.637,71	CHF -682.967,72	-0,8%

Da quando è stato pubblicato l'ultimo rapporto intermedio, è stata chiarita la questione del corretto trattamento procedurale dei crediti assicurativi. La sentenza della Corte EFTA emanata il 10 marzo 2020 ha delineato il concetto di credito assicurativo e ha consentito la corretta classificazione dei crediti legati al rimborso di premi. È ormai chiaro che anche i crediti assicurativi devono essere assoggettati alla procedura di insinuazione, di verifica e di accertamento in conformità al Codice fallimentare del Liechtenstein (KO). È quindi evidente la via da percorrere in vista della prosecuzione dell'udienza generale di verifica, che è stata prorogata in data 12.12.2018.

2 Attività

Le attività della fallita sono costituite da averi bancari e titoli, da crediti da recuperare derivanti dall'attività assicurativa, in particolare da prestazioni delle compagnie di riassicurazione, e da eventuali rivendicazioni di responsabilità. Descriviamo le prime due voci di seguito. Non è stata ancora definita l'ulteriore procedura relativa all'eventuale responsabilità degli ex organi societari.

2.1 Averî bancari e titoli

La fallita continua a detenere conti e depositi di titoli in territorio nazionale. Nel periodo di riferimento, la curatrice fallimentare non ha avuto motivo di modificare la strategia d'investimento, che è stata adeguata nel 2017.

In considerazione della performance positiva di quasi tutte le classi di investimento, nel 2019 si è registrato un avanzo netto di circa 2,3 milioni di CHF, che corrisponde a una performance di circa il 2,8% se si prende come base la sterlina britannica, che è la valuta di riferimento contabile della fallita. Nel periodo dal 01.09.2017 (attuazione della modificata strategia d'investimento) al 31.12.2019 si sono registrati – al netto degli effetti valutari tecnici – ricavi per circa 3,8 milioni di CHF. In questo periodo di riferimento, il predetto importo corrisponde una performance pari a circa il 4,7% (calcolata in base alla sterlina britannica, come prima).

2.2 Crediti da recuperare dall'attività assicurativa

I crediti da recuperare dall'attività assicurativa sono costituiti, da un lato, dai premi assicurativi incassati dagli intermediari assicurativi, ma non ancora trasferiti alla fallita e, dall'altro, dai crediti verso le compagnie di riassicurazione.

2.2.1 Crediti verso intermediari assicurativi

L'ipotesi espressa nell'ultimo rapporto intermedio, secondo cui i crediti verso intermediari assicurativi – che sono ingenti, soprattutto in termini pecuniari – non siano recuperabili, si sta rivelando veritiera. Nel 2019 si sono registrati soltanto modesti recuperi aggiuntivi di premi assicurativi, incassati dagli intermediari ma non ancora inoltrati alla fallita (i cosiddetti "*fondi intrappolati*"). Essi ammontavano complessivamente a circa 0,2 milioni di GBP e sono stati recuperati da una serie di intermediari britannici di minore entità, dopo un oneroso lavoro di coordinamento. Di conseguenza, al 30.06.2016 è stato possibile incassare in totale soltanto circa 5,0 milioni di CHF rispetto ai circa 85,0 milioni di CHF indicati nel bilancio intermedio al 30.06.2016 in base ai valori nella prospettiva della continuità e ai valori di liquidazione.

2.2.2 Crediti verso compagnie di riassicurazione

Ad oggi (**stato: 31 dicembre 2019**) la fallita ha incassato in totale circa 13 milioni di GBP in prestazioni da compagnie di riassicurazione nell'ambito dei cinque programmi di riassicurazione sottoscritti dalla fallita. I crediti della fallita verso i suoi riassicuratori rappresentano un ingente e importante valore patrimoniale. Attualmente sono riservati crediti verso compagnie di riassicurazione per un totale di 56 milioni di GBP.

In considerazione dell'entità e dell'importanza dal punto di vista del valore di questi crediti verso le compagnie di riassicurazione, la curatrice fallimentare ha analizzato e valutato le possibili strategie per garantire e accelerare il recupero di tali valori patrimoniali. Esse sono descritte al punto 4.3.

3 Passività

Finora sono stati insinuati circa 14.000 crediti, compresi un credito del fondo di garanzia britannico (Financial Services Compensation Scheme, FSCS) e un credito del fondo di garanzia danese (Garantifonden for skadesforsikringselskaber, DGF), che insieme rappresentano circa 50.000 crediti. Inoltre, è stato insinuato un credito da parte dell'intermediario assicurativo norvegese Norwegian Broker (NBAS), che comprende anch'esso circa 50.000 crediti individuali.

Si stima che i circa 14.000 crediti registrati siano costituiti, in numero significativo, da crediti fallimentari, poiché la sentenza della Corte EFTA ha sancito che i crediti connessi ai rimborsi di premi siano da classificare quasi interamente come crediti fallimentari non privilegiati. Dei quasi 14.000 crediti insinuati, la curatrice fallimentare ne ha verificati finora circa 7.500. Sarà in grado di illustrarli in occasione della prosecuzione dell'udienza generale di verifica. Circa 6.500 crediti insinuati non sono ancora stati verificati.

Attualmente (**stato: 31.03.2020**) i crediti registrati si assommano a un importo complessivo di circa 392 milioni di CHF.

L'udienza generale di verifica del 12.12.2018 è stata prorogata a tempo indeterminato. Ciò dipende dal fatto che il tribunale fallimentare ha presentato domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte EFTA. Di conseguenza, la curatrice fallimentare ha chiesto al tribunale fallimentare la proroga dell'udienza generale di verifica.

3.1 Crediti dalla massa speciale

3.1.1 Insinuazioni di crediti da prestazioni assicurative

Dei circa 14.000 crediti insinuati, grosso modo 5.000 riguardano crediti assicurativi privilegiati. In termini di importo, essi rappresentano come minimo il 90% della somma totale dei crediti complessivamente insinuati.

Inoltre, ad oggi (**stato: 31.12.2019**) sono ancora in corso di elaborazione circa 5.000 sinistri distribuiti tra tutti i paesi, gli intermediari assicurativi e i prodotti assicurativi. Alla fine del 2017 i sinistri in sospeso erano 12.700, alla fine del 2018 erano 5.650. Peraltro, 3.157 dei circa 5.000 sinistri in sospeso riguardano la Francia.

3.1.2 Insinuazioni di crediti dei fondi di garanzia nazionali

In Regno Unito, Danimarca e Italia, i fondi di garanzia nazionali competenti hanno già erogato ingenti prestazioni ai contraenti d'assicurazione. Questi enti agiscono al posto dei contraenti d'assicurazione

o degli altri gruppi di interessati, da cui si fanno cedere i relativi crediti in cambio dell'erogazione di prestazioni. Il FSCS e il DGF sono i due creditori più importanti nell'ambito della procedura fallimentare.

Il FSCS salda i risarcimenti danni legittimi a seguito di sinistri che si sono verificati e rimborsa anche i premi non guadagnati. Ad oggi (**stato: 31 gennaio 2020**) il FSCS ha sborsato circa 40,8 milioni di GBP per la liquidazione di sinistri e ha rimborsato circa 12,0 milioni di GBP di premi. Inoltre, il FSCS ha riservato un importo aggiuntivo di circa 76,2 milioni di GBP (equivalenti a circa 91,3 milioni di CHF) per sinistri già denunciati ma non ancora (completamente) valutati.

Il DGF si è accollato la responsabilità per i sinistri dei contraenti d'assicurazione danesi, che hanno denunciato dei sinistri entro il 31.03.2017. Non sussiste una copertura per il rimborso dei premi non guadagnati. Ad oggi (**stato: 31.12.2019**) il DGF ha sborsato circa 131,6 milioni di DKK (equivalenti a circa 18,8 milioni di CHF) per liquidare sinistri. Tali pagamenti si riferiscono a 3.121 sinistri chiusi. La riserva sinistri relativa ai 135 sinistri ancora in corso di elaborazione ammonta a ulteriori 36,6 milioni di DKK (equivalenti a circa 5,2 milioni di CHF). In totale, il DGF ha chiesto l'insinuazione di un credito complessivo di 236,6 milioni di DKK (equivalenti a circa 33,3 milioni di CHF).

3.2 Crediti fallimentari

Il numero dei crediti fallimentari aumenterà in modo significativo poiché si dovrà classificare quasi esclusivamente i crediti connessi al rimborso di premi come crediti fallimentari non privilegiati. Il motivo di ciò è descritto al punto 4.7. Dei circa 14.000 crediti insinuati, si stima che 9.000 riguardino crediti non privilegiati connessi al rimborso di premi. In termini pecuniari, essi rappresentano meno del 10% della somma complessiva dei crediti insinuati.

4 Stato della procedura fallimentare – gestione dell'attività assicurativa

Grazie al valido funzionamento dei processi di liquidazione dei sinistri, sono state stabilite routine collaudate nell'ambito dell'attività di lavoro quotidiana. Il fulcro degli interventi della curatrice fallimentare si è spostato: la sfida maggiore non è più costituita dalla regolazione del grande numero di sinistri e dalle domande avanzate da contraenti d'assicurazione o da altri gruppi di interessati. Piuttosto, sono ora singoli casi più complessi a richiedere un esame approfondito. È in corso di elaborazione un numero minore di sinistri, ma essi sono caratterizzati da una maggiore complessità.

4.1 Contraenti d'assicurazione

Come previsto, nel 2019 è diminuito inoltre il numero di denunce di sinistro. Queste si riferiscono ora quasi esclusivamente a sinistri connessi a polizze assicurative di garanzia a lungo termine in Francia. Anche il numero di pratiche di sinistro ancora aperte è diminuito in tutti i paesi, fatta eccezione per la Francia.

4.2 Intermediari di assicurazione e liquidatori di sinistri

Nell'ultimo rapporto intermedio, la curatrice fallimentare ha descritto l'attività dei singoli intermediari assicurativi e liquidatori di sinistri nelle varie giurisdizioni, per cui non si rende necessaria una ripetizione di tali informazioni in questo rapporto. L'attività di liquidazione dei sinistri si focalizza ormai sulla Francia, dov'è pendente e in corso di elaborazione il maggior numero di sinistri.

4.3 Compagnie di riassicurazione

La curatrice fallimentare ha valutato le possibili strategie volte ad assicurare e accelerare il recupero delle prestazioni delle compagnie di riassicurazione ancora in sospeso. Il punto di partenza è la fondata aspettativa che, ad eccezione del singolo caso più ingente, tutti i sinistri ancora aperti, per i quali esiste una copertura riassicurativa, possano essere adeguatamente chiusi entro i prossimi 18-24 mesi circa.

Dopo avere soppesato i rischi, la curatrice fallimentare ha deciso di rinunciare in tutti i casi sia alle trattative di commutazione per la risoluzione anticipata dei contratti di riassicurazione in cambio di corrispondenti indennizzi, sia agli sforzi tesi alla cessione dei crediti verso le compagnie di riassicurazione. Entrambe le opzioni comportano notevoli svantaggi. Si rende invece necessaria una soluzione specifica per il sinistro singolo più ingente, il cui indennizzo complessivo totale è attualmente stimato attorno a circa 22,5 milioni di GBP. In questo caso specifico, il fondo di garanzia britannico FSCS si accolla il 100% delle prestazioni assicurative (e naturalmente si fa cedere in cambio il credito verso la fallita). È prevedibile che questo sinistro si trascinerà per molti anni. Si potrà concludere la procedura fallimentare entro un periodo di tempo ragionevole soltanto se si troverà una soluzione adeguata e

individuale per le prestazioni riassicurative derivanti da tale sinistro. La curatrice fallimentare sta esaminando le opzioni disponibili.

4.4 Fondi di garanzia

Il fondo di garanzia britannico (FSCS) continua ad essere strettamente coinvolto nei processi di regolazione dei sinistri e la cooperazione funziona senza problemi.

Sulla base di un accordo europeo nel campo dell'assicurazione RC auto, il fondo di garanzia italiano (CONSAP) addebita i risarcimenti che ha pagato al Fondo Nazionale Svizzero di Garanzia (FNG), che fungerà in ultima analisi da creditore della fallita. L'NGF e la curatrice fallimentare hanno solo un accesso molto irregolare ai dati aggiornati dei sinistri provenienti dall'Italia.

Il fondo di garanzia danese (DGF) affida la valutazione dei casi di sua competenza al liquidatore sinistri che ha incaricato. La fallita non è coinvolta nel processo di regolazione dei sinistri.

4.5 Autorità di vigilanza

Nel periodo di riferimento è proseguita la costruttiva collaborazione con l'autorità di vigilanza del Liechtenstein (FMA). Il reporting alla FMA viene effettuato regolarmente sia in forma orale durante i meeting, sia per iscritto. Come nell'anno precedente, anche nel 2019 non vi sono stati contatti diretti con le varie autorità di vigilanza estere.

4.6 Controversie giudiziarie pendenti

Nel 2019 la curatrice fallimentare è stata coinvolta in due controversie giudiziarie dinanzi ai tribunali del Liechtenstein. In entrambi i casi, la fallita era la parte convenuta. Le due azioni sono state rigettate con effetto di passaggio in giudicato e il procedimento è ora concluso. A fini di completezza si ricorda che non è stata ancora presentata alcuna azione legale da parte dei creditori contro la massa attiva su ordine del giudice in seguito all'udienza generale di verifica del 12.12.2018. Inoltre, la curatrice fallimentare non ha attualmente ricevuto alcuna richiesta di rivendicazione di terzi.

All'estero, la fallita è coinvolta in circa 300 cause giudiziarie pendenti dinanzi ai tribunali. Questi procedimenti giudiziari si riferiscono a sinistri e quindi alla regolare liquidazione delle pratiche assicurative della fallita.

La causa intentata nel dicembre 2017 in Danimarca dal fondo di garanzia danese (DGF) contro la fallita e la compagnia di riassicurazione Barbican Re (e altri) è ancora aperta in sede giudiziaria. Tra l'altro, la fallita e Barbican Re hanno contestato la competenza giurisdizionale dei tribunali danesi. Le udienze

sulla questione della competenza giurisdizionale dinanzi al tribunale danese appellato si sarebbero dovute svolgere nel marzo 2020, ma è stato necessario rinviarle a tempo indeterminato a causa dell'emergenza legata al coronavirus.

4.7 Difficoltà di natura legale

Nel 2019 la curatrice fallimentare si è inoltre dovuta confrontare con diverse difficoltà di natura legale, che sono state illustrate in dettaglio nei rapporti intermedi pubblicati fino a oggi. Da allora in poi sono emersi nuovi sviluppi e le risultanze esposte di seguito.

4.7.1 Procedura fallimentare "eterna"

È preoccupazione della curatrice fallimentare trovare soluzioni pragmatiche per evitare che la procedura fallimentare si trascini senza una fine prevedibile. Dopo che il previsto rilevamento del portafoglio norvegese di assicurati non è andato a buon fine, nel 2019 non si sono svolte ulteriori trattative. Il motivo è da ricondurre principalmente alla procedura di pronuncia pregiudiziale dinanzi alla Corte EFTA, che il tribunale fallimentare ha avviato con ordinanza del 29.03.2019.

Si rilevano ostacoli dovuti alla tempistica anche in un altro contesto. Infatti, la difficoltà di liquidare, attraverso una procedura fallimentare, una compagnia d'assicurazione fallita, che ha svolto attività nel ramo sinistri, entro un arco di tempo ragionevole non dipende soltanto dai prodotti assicurativi riguardo ai quali possono essere denunciati o accertati sinistri soltanto in un tempo futuro. Oltre a questi sinistri, non è possibile regolare in un arco di tempo ragionevole neppure alcuni sinistri già noti e denunciati. Un esempio è costituito dal singolo sinistro più ingente: si tratta di un caso di responsabilità civile nel ramo motoveicoli, in cui un contraente d'assicurazione della fallita, alcuni mesi prima dell'apertura della procedura fallimentare, ha causato un incidente stradale con gravi conseguenze per la salute delle due parti lese (una bambina di circa quattro anni al momento dell'incidente, che ha ora otto anni, e un padre di famiglia). La liquidazione del sinistro richiederà probabilmente anni. Secondo la legge britannica applicabile al sinistro, il termine per la presentazione delle richieste di risarcimento derivanti dall'incidente stradale non scatterà fino a quando la ragazza ferita non avrà compiuto la maggiore età. Non sarà quindi possibile chiudere il sinistro entro un periodo di tempo ragionevole, salvo cambiamenti relativi all'aspettativa di vita stimata (l'aspettativa di vita della bambina vittima dell'incidente è stata ridotta di 37 anni a 17 anni di vita).

Questa difficoltà legata al risarcimento che la fallita dovrà versare ai danneggiati può essere superata stimando l'ammontare del danno e quindi l'ammontare del risarcimento ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 del Codice fallimentare del Liechtenstein (KO), infatti l'evento assicurato si è verificato, ma l'ammontare

del risarcimento non è ancora stato determinato. Poiché il predetto sinistro è coperto da una riassicurazione, ogni esborso di risarcimento fa scattare prestazioni riassicurative. Tuttavia, le prestazioni riassicurative sono dovute soltanto dal momento in cui il primo assicuratore ha versato il risarcimento, Per tale motivo, una stima indeterminata del risarcimento dovuto non basta a garantire il recupero delle prestazioni riassicurative. Il diritto alle prestazioni riassicurative è di gran lunga il maggiore attivo della fallita che può ancora essere recuperato. Di conseguenza, questo tema rappresenta una delle difficoltà centrali per la curatrice fallimentare nel restante periodo della procedura.

4.7.2 Sentenza della Corte EFTA

Con ordinanza del 29 marzo 2019, il tribunale fallimentare ha presentato alla Corte EFTA una domanda di pronuncia pregiudiziale su questioni specifiche di interpretazione della direttiva 2009/138/UE. In sostanza, il tribunale fallimentare ha chiesto un'interpretazione della nozione di "credito assicurativo" nell'ambito della procedura di liquidazione di un'impresa di assicurazione, con particolare riguardo per la questione del momento in cui un credito assicurativo si consideri maturato e se i crediti connessi al rimborso di premi costituiscano anch'essi crediti assicurativi ai sensi della suddetta direttiva.

La sentenza della Corte EFTA è stata pronunciata il 10.03.2020 ed è pubblicata sul suo sito web (efta-court.int/cases/e-03-19) in lingua tedesca e inglese.

La Corte EFTA ha risposto alle domande del tribunale fallimentare nel modo seguente:

per quanto concerne la definizione della nozione di "credito assicurativo", la Corte EFTA ha stabilito che l'evento assicurato deve essere avvenuto durante il periodo di validità del contratto di assicurazione affinché il credito assicurativo si intenda maturato. In altre parole, un credito assicurativo deve essere sorto prima dell'annullamento di un contratto di assicurazione. L'annullamento di un contratto di assicurazione può risultare dall'apertura di una procedura di liquidazione secondo il diritto dello Stato d'origine dello SEE, come previsto nel Liechtenstein dall'art. 31 cpv. 1 della Legge sul contratto di assicurazione (VersVG) (cessazione dei contratti di assicurazione per effetto di legge quattro settimane dopo l'annuncio dell'apertura della procedura fallimentare). La Corte EFTA ha inoltre rilevato che la suddetta direttiva non contiene alcuna disposizione esplicita sui limiti di tempo. Dalla direttiva non si può dedurre che un credito debba essere stato insinuato o accertato prima dell'apertura della procedura di liquidazione per essere considerato un credito assicurativo ai sensi della direttiva. Spetta alle norme del diritto nazionale stabilire le condizioni per l'insinuazione, la verifica e l'accertamento dei crediti, compresi i crediti in cui singoli elementi (p.es. l'importo) siano ancora incerti. Tuttavia, la legislazione nazionale deve garantire che i crediti assicurativi godano della priorità assoluta su tutti gli altri crediti.

Relativamente alla questione se i premi dovuti da un'impresa di assicurazione siano anch'essi crediti assicurativi (privilegiati), la Corte EFTA ha innanzitutto ricordato la formulazione della predetta direttiva. Essa stabilisce che anche i premi che una compagnia di assicurazione deve restituire per un contratto di assicurazione annullato prima dell'apertura della procedura di liquidazione devono essere classificati come crediti assicurativi. Un requisito per l'esistenza di un credito assicurativo è quindi l'esistenza di un contratto di assicurazione. Al contrario, un premio di cui una compagnia di assicurazione è debitrice poiché un contratto di assicurazione è stato annullato dopo l'apertura della procedura di liquidazione non può essere classificato come credito assicurativo. La classificazione di simili crediti come crediti assicurativi sarebbe contraria allo scopo della direttiva di armonizzare la tutela dei crediti basati sul verificarsi di un evento assicurato coperto da un contratto di assicurazione.

Per quanto concerne la questione della parità di trattamento dei creditori di un'assicurazione, la Corte EFTA ha dichiarato che la direttiva non distingue tra categorie di crediti assicurativi né si oppone a una disposizione del diritto nazionale che suddivida i crediti assicurativi in diverse categorie. Il diritto nazionale è libero di prevedere una "differenza di rango" tra le diverse categorie di crediti assicurativi. Si deve tuttavia garantire che, da un lato, i crediti assicurativi siano privilegiati rispetto agli altri crediti e che, dall'altro, si tenga conto del principio della parità di trattamento dei creditori e del principio della non discriminazione.

Relativamente all'interpretazione della nozione di "procedura di liquidazione", la Corte EFTA ha dichiarato che la direttiva non stabilisce né l'obbligo né il divieto di prevedere la possibilità di chiudere la procedura di liquidazione attraverso un concordato. Spetta al diritto nazionale determinare i requisiti relativi alla chiusura di una procedura di liquidazione. In tale contesto devono essere rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione tra creditori, indipendentemente dalla loro nazionalità o dal loro luogo di domicilio. La Corte EFTA ricorda inoltre che la nozione di "procedura di liquidazione" si riferisce a una procedura complessiva in cui si realizza il patrimonio della fallita ed il cui il ricavato viene equamente distribuito tra i creditori. Il termine "concordato" impiegato nella direttiva si riferisce a una procedura collettiva, in contrapposizione al concordato relativo a crediti individuali di singoli creditori. Una procedura di liquidazione, vista come procedura collettiva, può quindi essere chiusa con un concordato o un provvedimento analogo, se il diritto nazionale lo prevede. Il termine "concordato" non si riferisce quindi a concordati individuali, che potrebbero generare potenziali discriminazioni nei confronti dei creditori d'assicurazione e compromettere il principio dell'universalità della procedura.

4.7.3 Classificazione delle richieste di rimborso di premi

Le richieste di rimborso di premi costituiscono un credito assicurativo?

La Corte EFTA ha fornito una risposta chiara a questa domanda. Nella sua sentenza ha affermato, con riguardo alla qualificazione o alla classificazione dei crediti connessi al rimborso di premi, che i crediti relativi a un premio da rimborsare sono classificabili come crediti assicurativi solo se il contratto di assicurazione è stato annullato prima dell'apertura della procedura di liquidazione. Invece, secondo il giudizio della Corte EFTA, i crediti connessi al rimborso di premi non guadagnati, sorti a seguito dell'apertura di una procedura di liquidazione, e quindi in tale data o successivamente a tale data, non sono esplicitamente classificabili come crediti assicurativi privilegiati.

La Corte EFTA basa il suo punto di vista sulla finalità della direttiva ovvero di armonizzare la tutela dei crediti connessi al verificarsi di un evento assicurato coperto da un contratto di assicurazione. La Corte EFTA considera i crediti connessi al rimborso di premi come crediti assicurativi privilegiati soltanto nel caso in cui l'annullamento del contratto sia avvenuto prima dell'apertura della procedura fallimentare.

La curatrice fallimentare è vincolata all'esito del pronunciamento della Corte EFTA. La risposta della Corte EFTA alla domanda di pronuncia pregiudiziale è autorevole e vincolante. Di conseguenza, il liquidatore è tenuto a verificare i crediti connessi al rimborso di premi per determinare se il contratto di assicurazione sottostante è stato annullato prima del 17.11.2016 (data di avvio della procedura fallimentare). Da un primo esame risulta che solo in pochi casi il contratto di assicurazione sia stato annullato prima dell'apertura della procedura fallimentare. In tutti gli altri casi, l'annullamento del contratto è una conseguenza diretta dell'avvio della procedura fallimentare e quindi dell'art. 31 cpv. 1 della Legge sul contratto di assicurazione del Liechtenstein, che prevede che i contratti di assicurazione vengano annullati per legge quattro settimane dopo l'apertura della procedura fallimentare.

La conseguenza è che la curatrice fallimentare non può trattare i crediti connessi al rimborso di premi come crediti privilegiati, soddisfacendoli attraverso la massa attiva speciale. I crediti legittimi connessi al rimborso di premi dovranno essere classificati come crediti fallimentari ordinari ovvero inseriti nella quarta classe del fallimento (art. 51 del Codice fallimentare del Liechtenstein). Ciò avrà un impatto particolare sulla richiesta di insinuazione dei crediti presentata dal fondo di garanzia britannico, che ha pagato circa 12,0 milioni di GBP per il rimborso di premi degli assicurati britannici della fallita. Tale indennizzo, legittimo in termini di merito e di importo, dovrà essere riconosciuto come credito fallimentare di quarta classe e non come credito assicurativo privilegiato. Lo stesso vale per i circa 8000 crediti per un totale di circa 500.000,00 EUR, insinuati da contraenti d'assicurazione tedeschi, e per i crediti norvegesi ammontanti a un totale di circa 6,2 milioni di CHF.

4.7.4 Trattamento procedurale dei crediti assicurativi

Nell'ultimo rapporto intermedio, la curatrice fallimentare ha descritto il nesso tra le disposizioni del Codice fallimentare del Liechtenstein, da un lato, e quelle della Legge sulla vigilanza assicurativa del Liechtenstein (VersAG), dall'altro, e le conseguenti incertezze sul corretto trattamento procedurale dei crediti assicurativi privilegiati. Il tribunale fallimentare sperava di chiarire la questione attraverso la procedura di pronuncia pregiudiziale dinanzi alla Corte EFTA.

Nella sua sentenza, la Corte EFTA non ha fatto alcun riferimento diretto al corretto metodo procedurale. Tuttavia, essa ha sottolineato che la parità di trattamento dei creditori è un principio fondamentale della direttiva. La parità di trattamento dei creditori significa innanzitutto che non è consentita una distinzione di alcun genere basata sulla nazionalità o sul domicilio. Questo è vietato dal principio della non discriminazione. Inoltre, la Corte EFTA ha nuovamente sottolineato che i crediti assicurativi godono di priorità assoluta su tutti gli altri crediti. Vantano infatti il diritto prioritario ad essere soddisfatti in via separata attraverso la massa attiva speciale.

In aggiunta, la Corte EFTA ha sottolineato che i crediti assicurativi privilegiati possono essere suddivisi in diverse categorie in conformità al diritto nazionale. A questo proposito, è consentita una differenza di priorità tra le varie categorie di crediti assicurativi, purché non venga fatta alcuna distinzione in base alla nazionalità o al domicilio e purché sia garantito lo status privilegiato rispetto ad altri crediti (non privilegiati). A tale proposito si può osservare, rispetto al diritto del Liechtenstein, che né il Codice fallimentare né la Legge sulla vigilanza assicurativa suddividono i crediti assicurativi privilegiati in diverse categorie. Sia il Codice fallimentare che la Legge sulla vigilanza assicurativa si fondano piuttosto sul principio della parità di trattamento dei creditori. In altre parole, ciò significa che i titolari di crediti assicurativi privilegiati devono essere trattati allo stesso modo tra di loro.

Da questo principio, che può pertanto fondarsi anche sul diritto europeo, è possibile in ultima analisi dedurre la modalità del corretto trattamento procedurale dei crediti assicurativi. La parità di trattamento dei creditori è garantita solo se si applicano le disposizioni procedurali del Codice fallimentare. Per contro, l'applicazione delle norme esecutive del Codice della procedura esecutiva del Liechtenstein (EO) non garantisce tale parità di trattamento.

In tale senso, è garantito che i crediti assicurativi debbano essere insinuati nel corso della procedura fallimentare e regolati nel corso della procedura di verifica ordinaria. I titolari dei crediti assicurativi sono creditori fallimentari e sono soggetti sia alla preclusione processuale che delle misure esecutive conseguenti all'avvio della procedura fallimentare. Nella misura in cui i crediti assicurativi non siano completamente coperti dalla massa attiva, si applica il principio della soddisfazione pro quota ovvero

della parità di trattamento. Ne consegue per la curatrice fallimentare che il procedimento in questione, anche riguardo i crediti assicurativi privilegiati, debba essere condotto in ottemperanza alle norme procedurali del Codice fallimentare. La curatrice fallimentare verifica i crediti insinuati. La procedura di verifica/accertamento si conclude con un'udienza di verifica ai sensi dell'art. 63 del Codice fallimentare (ed eventualmente con un'azione legale da parte dei creditori contro la massa attiva su ordine del giudice ai sensi dell'art. 67 del Codice fallimentare).

Considerati tutti questi motivi, la curatrice fallimentare si è vista costretta a rivolgersi al tribunale fallimentare per chiedere la prosecuzione dell'udienza generale di verifica, che il 12 dicembre 2018 è stata prorogata inizialmente per un periodo di tempo indeterminato. Ad oggi non è stata ancora fissata una data precisa per l'udienza.

Vaduz, 5 maggio 2020

BATLINER WANGER BATLINER Rechtsanwälte AG